



*Corte d'Appello di Napoli*

*Procura Generale presso la Corte d'Appello di Napoli*

*Tribunale di Napoli*

*Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*

---

Il Presidente della Corte d'appello Giuseppe De Carolis di Prossedi, il Procuratore Generale della Repubblica Luigi Riello d'intesa con l'Avvocato Generale Antonio Gialanella, il Presidente del Tribunale di Napoli Elisabetta Garzo e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Giovanni Melillo,

visto il Decreto legge n.9 del 2 marzo 2020, recante misure di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il Decreto Legge n. 11 dell'8 marzo 2020, recante misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

visto i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 e dell'11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative e, in particolare, la disposizione dell'art. 1, comma 6, del d.P.C.M. 11 marzo 2020;

viste le Linee guida ai Dirigenti degli uffici giudiziari in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 date dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 5 marzo 2020;

vista la Direttiva del 10 marzo 2020 del Direttore generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia, recante misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile per i dipendenti giudiziari;

vista la Direttiva del 10 marzo 2020 adottata congiuntamente dalle Direzioni generali del Personale dei Dipartimenti del Ministero della Giustizia, recante misure urgenti di gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile per i dipendenti giudiziari, nonché le Linee Guida sulle misure di svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da Covid-19 adottate il 10 marzo 2020 dal Capo del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia;

viste le Linee guida formulate il 27 febbraio 2020 dal Presidente della Corte d'appello e dal Procuratore Generale presso la medesima Corte nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

visti i provvedimenti organizzativi fin qui adottati per la prevenzione del contagio da Covid-19 da ciascun Ufficio;

rilevata la necessità di adottare ulteriori misure idonee alle finalità di prevenzione del rischio di contagio in parola, assicurando i soli livelli essenziali di funzionalità dell'Ufficio correlati alla gestione degli effetti dell'intervenuta sospensione legale dei termini processuali;

rilevata, in particolare, la necessità di adozione di misure idonee, attese le limitazioni all'attività giudiziaria conseguenti ai provvedimenti sopra individuati, ad assicurare la limitazione dell'accesso agli uffici giudiziari della Corte d'Appello e del Tribunale di Napoli e dei relativi Uffici del pubblico ministero ai soli dipendenti giudiziari addetti, secondo criteri di opportuna rotazione, ai presidi istituiti in conformità alle disposizioni date da ciascun ufficio, al fine precipuo di assicurare l'efficacia delle misure di contenimento del rischio di contagio ed insieme l'efficace svolgimento delle attività urgenti e indifferibili essenziali alla garanzia di essenziale funzionalità dell'Ufficio, quali devolute ai suddetti presidi;

rilevato che l'art. 19 del decreto legge n. 9/2020 prevede che i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19 adottati ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge;

considerato che tale disposizione deve ritenersi applicabile anche ai dipendenti del Ministero della Giustizia alla luce delle disposizioni di cui al d.l. 11/2020, le quali, nel prevedere la sospensione delle attività giudiziarie e nell'attribuire ai dirigenti degli uffici giudiziari il potere di adottare misure urgenti, atte a limitare l'attività giudiziaria e, dunque, la presenza del personale anche amministrativo, ha così esteso anche a tali organi il potere di adottare provvedimenti finalizzati - anche impedendo al pubblico dipendente di accedere al luogo di lavoro (con conseguente divieto di prestazioni lavorative, ad eccezione di quelle, deputate ad integrare le attività dei presidi, da realizzarsi nelle forme del lavoro agile e secondo specifici progetti del Dirigente amministrativo) ove non chiamato a comporre i presidi essenziali sopra richiamati - non già alla migliore gestione dell'attività degli uffici giudiziari, ma a contrastare l'emergenza epidemiologica;

considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 ha poi esteso all'intero territorio nazionale la vigenza delle previsioni sulla base delle quali sono emessi, sentite le unità di crisi, i provvedimenti della dirigenza giudiziaria limitativi della prestazione di lavoro;

considerato che, in forza delle previsioni dell'art. 1, n. 6, del d.P.C.M. dell'11 marzo 2020 richiamato in premessa, il lavoro agile deve considerarsi forma ordinaria di esecuzione delle prestazioni del pubblico dipendente (cfr. anche Direttiva odierna del Dipartimento della Pubblica Funzione) e che sono in fase di definizione per ciascun ufficio i relativi progetti di effettivo impiego;

ritenuta l'inderogabile necessità di assicurare la massima efficacia delle misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 già adottate, anche assicurando l'ordinato espletamento dell'attività demandata ai presidi essenziali e il razionale ed efficiente impiego delle dotazioni igienico-sanitarie disponibili, per ciò esigendosi la limitazione della presenza negli uffici della Corte d'Appello (ivi compresi Tribunale di Sorveglianza e UNEP, della Procura Generale, del Tribunale e della Procura della Repubblica alle sole unità di personale amministrativo chiamate - mediante turnazioni e in conformità a specifici progetti di incentivazione allo smaltimento delle ferie eventualmente residue - ad assicurare il funzionamento dei richiamati presidi essenziali, con conseguente, ovvia conservazione dell'ordinario trattamento retributivo corrispondente ai periodi di impossibilità di esecuzione delle relative prestazioni lavorative;

sentiti il Presidente della Giunta della Regione della Campania e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

d'intesa con il Consigliere delegato alla Sorveglianza UNEP ex art. 59 dpr 1229/1959 i Dirigenti Amministrativi;

- a) si dispone che, perdurando sino al 22 marzo 2020 la sospensione legale dei termini disposta per il compimento di qualsiasi atto dei "procedimenti" penali (ferme le eccezioni richiamate dall'art. 2, comma 2, lett. g), del richiamato decreto legge) e al fine di meglio assicurare l'effettività del ricorso al lavoro agile dei dipendenti giudiziari, in uno alla migliore efficacia delle misure complessivamente tese al contenimento del rischio di contagio da COVID-19, alle attività dei servizi amministrativi possono partecipare esclusivamente i dipendenti giudiziari considerati dalle rotazioni al suddetto fine predisposte per ciascun Ufficio con specifici ordini di servizio per garantire il funzionamento dei presidi dei servizi essenziali, con correlativa possibilità di accesso ai luoghi di lavoro del solo personale inserito nei medesimi presidi;
- b) l'accesso ai luoghi di lavoro sarà consentito anche ai dipendenti giudiziari che opereranno nelle forme del lavoro agile, nei limiti e secondo le modalità previste da ciascun Ufficio nei rispettivi progetti.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Magistrati, anche onorari, e al personale amministrativo della Corte d'Appello, della Procura Generale, del Tribunale e della Procura della Repubblica di Napoli, nonché del Tribunale di Sorveglianza e dell'Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti.

Si comunichi, per le iniziative di competenza, al Dirigente del Commissariato Polstato del Palazzo di Giustizia, nonché ai Comandanti del Reparto CC Servizio Magistratura, del Reparto Scorte e Traduzioni della Polizia Penitenziaria.

Si trasmetta copia del presente ordine di servizio al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli, al Presidente della Giunta della Regione Campania e al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Napoli, 12 marzo 2020

***il Procuratore della Repubblica***

(Giovanni Melillo)

***il Presidente del Tribunale***

(Elisabetta Garzo)

***il Procuratore Generale***

(Luigi Riello)

***il Presidente della Corte d'appello***

(Giuseppe De Carolis)